



COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO
POLIZIA MORTUARIA -
ATTIVITA' FUNEBRI E
CIMITERIALI

REGOLAMENTO

INDICE - SOMMARIO

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1	Oggetto
ART. 2	Competenze
ART. 3	Responsabilità
ART. 4	Presunzione di legittimazione
ART. 5	Servizi gratuiti ed a pagamento
ART. 6	Atti a disposizione del pubblico
CAPO II	FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI
ART. 7	Deposizione della salma nel feretro
ART. 8	Modalità di trasporto e percorso
ART. 9	Riti religiosi o civili
ART. 10	Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, tumulazione o cremazione
ART. 11	Trasporti in luogo diverso dal cimitero
ART. 12	Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali
CAPO III	CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE
ART. 13	Disposizioni generali - Vigilanza
ART. 14	Creazione Reparti speciali nel cimitero
ART. 15	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
CAPO IV	DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
ART. 16	Disposizioni generali
ART. 17	Piano regolatore cimiteriale
CAPO V	INUMAZIONE E TUMULAZIONE
ART. 18	Inumazione
ART. 19	Fosse
ART. 20	Feretri
ART. 21	Tumulazione
ART. 22	Diritto di sepoltura
ART. 23	Deposito provvisorio
CAPO VI	INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
ART. 24	Caratteristiche fosse
ART. 25	Caratteristiche generali
CAPO VII	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ART. 26	Esumazioni ordinarie
ART. 27	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
ART. 28	Esumazione straordinaria
ART. 29	Estumulazioni
ART. 30	Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
ART. 31	Ossari individuali
ART. 32	Ossario comune
ART. 33	Disponibilità dei materiali
CAPO VIII	CREMAZIONE
ART. 34	Autorizzazione alla cremazione

REGOLAMENTO

ART. 35	Urne cinerarie
ART. 36	Dispersione delle ceneri
ART. 37	Affidamento dell'urna cineraria
ART. 38	Diritto di sepoltura
ART. 39	Celle cinerarie
ART. 40	Autorizzazione alla sepoltura di urne
ART. 41	Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 per le salme tumulate

CAPO IX

UFFICIO CIMITERO - POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 42	Servizio - Orario
ART. 43	Disciplina dell'ingresso
ART. 44	Divieti speciali
ART. 45	Riti funebri
ART. 46	Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
ART. 47	Fiori e piante ornamentali
ART. 48	Materiali ornamentali

CAPO X

CONCESSIONI - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 49	Sepolture private
ART. 50	Durata delle concessioni
ART. 51	Modalità di concessione
ART. 52	Uso delle sepolture private
ART. 53	Manutenzione, canone periodico, affrancazione
ART. 54	Costruzione delle opere - Termini

CAPO XI

DIVISIONE - SUBENTRI - RINUNCIE

ART. 55	Divisione - Subentri - Rinunce
---------	--------------------------------

CAPO XII

REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE

ART. 56	Revoca
ART. 57	Decadenza
ART. 58	Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
ART. 59	Estinzione

CAPO XIII

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 60	Accesso al cimitero
ART. 61	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
ART. 62	Responsabilità - Deposito cauzionale
ART. 63	Recinzione aree - Materiali di scavo
ART. 64	Introduzione e deposito di materiali
ART. 65	Orario di lavoro
ART. 66	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
ART. 67	Vigilanza
ART. 68	Obblighi e divieti per il personale che opera presso i cimiteri

CAPO XIV

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 69	Illuminazione votiva
ART. 70	Attivazione e durata del servizio
ART. 71	Disposizioni economiche
ART. 72	Esecuzione impianto
ART. 73	Gestione del servizio

REGOLAMENTO

ART. 74 Interruzione del servizio per cause di forza maggiore

CAPO XV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 75 Catasto cimiteriale e registrazioni

ART. 76 Annotazioni in catasto cimiteriale

ART. 77 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

ART. 78 Schedario dei defunti

ART. 79 Scadenziario delle concessioni

CAPO XV

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 80 Efficacia delle disposizioni del regolamento

ART. 81 Concessioni pregresse

ART. 82 Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

ART. 83 Entrata in vigore

APPENDICE

POTESTA' REGOLAMENTARE ATTRIBUITA AI COMUNI DALLA NORMATIVA

REGIONALE – Regione Lombardia – Legge regionale n°30/2009 Regolamento regionale n°4/22

ART. 1 Competenza in materia di affidamento dell'urna cineraria

ART. 2 Sepoltura Animali d'affezione

ART. 3 Attività funebre

ART. 4 Vigilanza sull'attività di trasporto funebre

ART. 5 Utilizzo di strutture sanitarie pubbliche per le funzioni di osservazione ed obitori ali

ART. 6 Piattaforma informatica

REGOLAMENTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio Decreto 27 luglio 1934, n°1265 e succ. modif., al libro terzo Titolo I Capo II codice civile, al DPR 10 settembre 1990, n°285, nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme;
- 2) Ai sensi dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n°1265 e succ. modif., il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - Cimitero del capoluogo – Via Binengo
 - Cimitero della frazione di Trezzolasco – Via Provinciale
- 3) Nel cimitero del capoluogo sono presenti quattro Reparti speciali:
 - Campo comune;
 - Campo Angeli;
 - Ossario/Cinerario comune;
 - Giardino delle rimembranze.

Art.2 Competenze

- 1) Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli artt. 107 e seguenti D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e succ. modif. e dell'art. 4 D. Lgs. 30 marzo 2001, n°165 e succ. modif. Con deliberazione del Consiglio Comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del D. Lgs.18 agosto 2000, n°267;
- 2) I servizi inerenti la Polizia Mortuaria e le attività funebri e cimiteriali-vengono effettuati in conformità del Titolo V della parte I D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente;
- 3) Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all'art. 48, comma 3 D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e succ. modif.

REGOLAMENTO

Art.3 Responsabilità

- 1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito;
- 2) Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore;
- 3) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente;
- 4) Per i rapporti con il Comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'art. 4;
- 5) Il Comune non assume alcuna responsabilità per furti avvenuti all'interno del cimitero.

Art.4 Presunzione di legittimazione

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, etc...) od una concessione (aree, loculi, cellette, etc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, (lapidi, busti, etc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, etc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore;
- 2) Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla data dell'avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'Amministrazione Comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue;
- 3) Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art.5 Servizi gratuiti ed a pagamento

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento (fatta salva ogni successiva modifica di legge) e precisamente:
 - a) la cremazione intesa come processo includente la tumulazione, l'apposizione di lapide, l'estumulazione ordinaria per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa e che siano decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso, ove la situazione economica di disagio sia accertata dai competenti Uffici comunali e solo a fronte di accertata richiesta scritta del defunto;
 - b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, l'esumazione ordinaria decennale, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa e che siano decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso, ove la situazione economica di disagio sia accertata dai competenti Uffici comunali;
 - c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti;
 - d) l'estumulazione ordinaria, alla scadenza del contratto per i resti mortali dei defunti;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

REGOLAMENTO

- 2) Nel caso di persona indigente, appartenente ad una famiglia bisognosa, nonché ad una i cui familiari siano irreperibili o disinteressati ai sensi dell'Art.433 del C.C. sono gratuiti e posti a carico del Comune i seguenti servizi:
 - a) servizio funebre, ovvero fornitura della cassa e trasporto del feretro;
 - b) sepoltura in campo comune compresa di cordolo posato (sassi bianchi) e posa leggione in marmo con epigrafe e fotografia;
 - c) disbrigo delle pratiche inerenti le modalità di sepoltura;
 - d) esumazione ordinaria eseguita d'ufficio e il conferimento dei resti nell'ossario comune;
- 3) Ai sensi dell'Art.1, comma 7 bis della Legge n°26/2001 lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa o disinteressata è dichiarato a seguito di un'accurata verifica dell'Ufficio Servizi alla Persona;
- 4) Sono a pagamento, secondo quanto stabilito dalle tariffe previste annualmente dalla Giunta Comunale, i seguenti servizi eseguiti da Ditta specializzata nel settore incaricata dal Comune di Sergnano:
 - a) l'esumazione straordinaria richiesta dai parenti o dall'autorità giudiziaria;
 - b) l'estumulazione straordinaria richiesta dai parenti o dall'autorità giudiziaria;
 - c) la tumulazione effettuata dalla Ditta incaricata;
 - d) la chiusura del loculo/ossario se effettuata da personale del Comune di Sergnano dietro richiesta scritta dei parenti del defunto effettuata dalla Ditta incaricata
 - e) il deposito provvisorio del feretro o dell'urna cineraria se non rientra in nessuna delle casistiche di cui all'Art.23 del presente Regolamento.

Art.6

Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso l'ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto, su supporto informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 DPR 10 settembre 1990, n°285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali;
- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili all'ufficio Servizi Cimiteriali, o nell'ufficio del gestore dei Servizi Cimiteriali e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n°241 e succ. modif.

CAPO II

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art.7

Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'art. 17 DPR 10 settembre 1990, n°285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali;
- 2) La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura

REGOLAMENTO

del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Art.8

Modalità di trasporto e percorso

- 1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e) luoghi per la sosta di auto-funebri in transito;
- 2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n°773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve;
- 3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- 4) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone l'Ufficio Servizi Cimiteriali prenderà accordi con il comando del corpo di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art.9

Riti religiosi o civili

- 1) I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'art. 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della Legge 24 giugno 1929, n°1159 e relativo Regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali;
- 2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa;
- 3) Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente Regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

Art.10

Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, tumulazione o cremazione

- 1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'art. 72 DPR 3 novembre 2000, n°396, con atto a seguito di domanda degli interessati;
- 2) L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura;
- 3) All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 DPR 10 settembre 1990, n°285;

REGOLAMENTO

- 4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro Comune.

Art.11

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

- 1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dall'Amministrazione Comunale a seguito di domanda degli interessati.

Art.12

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

- 1) Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dagli Uffici comunali preposti;
- 2) Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n°285, quali applicabili a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi;
- 3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili;
- 4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti;
- 5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, riportante i dati identificativi del defunto.

CAPO III

CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

Art.13

Disposizioni generali - Vigilanza

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 341 Regio Decreto 27 luglio 1934, n°1265 e succ. modif., nonché agli artt. 102 e 105 del DPR 10 settembre 1990, n°285;
- 2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'art. 107, commi 3 e seguenti, D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta;
- 3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri Servizi Cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Titolo V della parte Prima D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e succ. modif.;

REGOLAMENTO

- 4) Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate alla Ditta incaricata;
- 5) Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10 settembre 1990, n°285;
- 6) Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art.14

Creazione Reparti speciali nel cimitero

- 1) All'interno del cimitero è possibile prevedere Reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
- 2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.
- 3) Si da atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.
- 4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal Consiglio Comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) Decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 e succ. modif.

Art.15

Ammissione nel cimitero e nei Reparti speciali

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) decedute fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma nate in esso;
 - d) decedute al di fuori del Comune ma aventi in esso una pregressa residenza in vita per complessivi 20 anni;
 - e) decedute fuori dal Comune ma aventi in esso sepolti parenti di I grado in linea retta o collaterale;
 - f) non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - g) non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi il coniuge nato nel Comune, che esprima a sua volta volontà di sepoltura nel Comune stesso;
 - h) nate a Sergnano o altrove da genitori iscritti nell'anagrafe di Sergnano e quindi con atto di nascita trascritto nella parte II s.A.;
 - i) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - j) i resti mortali o le ceneri delle persone sopra elencate;
- 2) In caso di trasferimento di salma da altro cimitero, la scelta del loculo dovrà pervenire in base alla situazione reale dei loculi occupati;

REGOLAMENTO

- 3) E' pertanto esclusa la ricezione di cadaveri, di persone non residenti, fatta salva la pregressa titolarità di diritti su concessioni e fatti salvi casi eccezionali legati a particolari condizioni del defunto sui quali si pronuncia la Giunta comunale;
- 4) E' ammesso, fatta salva la disponibilità di spazio nel loculo o fossa o celletta oggetto di richiesta, da parte degli aventi diritto secondo quanto prevede il Codice civile, l'inserimento di cassette contenenti resti mortali o ceneri di resti mortali;
- 5) Può non essere accolta la richiesta di inumazione in terra (concessione di fossa) di cadaveri aventi titolo secondo il presente art., in mancanza di pregressa concessione, in caso lo scavo del tumulo risulti non realizzabile per avverse condizioni ambientali o divergenti ragioni di servizio a giudizio del Responsabile del servizio competente e sentita la Giunta comunale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art.16

Disposizioni generali

- 1) I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è prevista annualmente dalla Giunta Comunale;
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alle normative vigenti;
- 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione ordinaria decennale, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti della normativa vigente;
- 4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel Comune, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc.), in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;
- 5) In assenza del piano regolatore cimiteriale, il presente regolamento detta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc.), in conformità alla normativa vigente.

Art.17

Piano regolatore cimiteriale

- 1) Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta, o se già ne disponga procede all'aggiornamento, di un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X DPR 10 settembre 1990, n°285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni, includendo anche eventuali cimiteri particolari esistenti nel Comune;
- 2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda sanitaria locale. Si applica l'art. 139 D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e succ. modif;
- 3) Nella elaborazione del piano, l'Ufficio comunale competente deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

REGOLAMENTO

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
 - g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.
- 4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione decennale;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (tombe di famiglia con durata di concessione di 99 anni)
 - c) aree per la costruzione di sepolture private (cappelle di famiglia con durata di concessione di 99 anni);
 - d) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - e) tumulazioni individuali (loculi)
 - f) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
 - g) cellette ossario/cellette cinerarie;
 - h) ossario/cinerario comune;
- 5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del DPR 10 settembre 1990, n°285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata;
- 6) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale;
- 7) Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO V INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art.18 Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione avvengono negli spazi destinati a campi di inumazione o a campi per fosse ad inumazione;
- 2) Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'art. 75 DPR 10 settembre 1990, n°285 o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle

REGOLAMENTO

salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti;

- 3) In caso si rendesse necessario procedere ad inumazione a seguito di estumulazione la salma dovrà essere deposta in cassa di cartone o materiale biodegradabile per un periodo non inferiore ai 5 anni, intervallo necessario alla mineralizzazione della stessa.

Art.19

Fosse

- 1) Per quanto attiene alle caratteristiche delle fosse, si applicano le norme di legge e Regolamento regionale vigente.

Art.20

Feretri

- 1) Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti in una stessa fossa;
- 2) Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore;
- 3) Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;
- 4) Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'art. 75 DPR 10 settembre 1990, n°285 o delle norme di legge e regolamento regionale. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Art.21

Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal Comune, in cui siano conservate le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato;
- 2) Le tumulazioni sorte prima del 10 febbraio 1976, sono a durata indeterminata, ove risulti espressamente dichiarato da regolare atto di concessione a suo tempo stipulato; sono a durata di anni 40, a far data dal 01.01.2024, in tutti gli altri casi, nel rispetto delle normative vigenti;
- 3) Le sepolture private a sistema di tumulazione (loculi) sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento;
- 4) A far tempo dall'efficacia del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
 - lunghezza: m. 2,25
 - altezza: m. 0,70
 - larghezza: m. 0,75

REGOLAMENTO

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990, n°285;

- 5) Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli artt. 30 e 31 DPR 10 settembre 1990, n°285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli art. 76 o 77 DPR 10 settembre 1990, n°285 o, per entrambe, le norme di legge e Regolamento regionale vigente. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti;
- 6) Nel loculo possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti mortali o urne cinerarie, solo in presenza del feretro.

Art.22

Diritto di sepoltura

- 1) Il diritto di sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi tipo;
- 2) Il diritto di sepoltura per inumazione si distingue per comuni (decennali) e private (novantanovenali):
 - a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata non superiore a quella di 99 anni ed aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione;
- 2) Solo alla scadenza del termine di 10 anni, sarà possibile il rinnovo, per una sola volta, per la durata di anni 10, al termine dei quali il Comune rientrerà in possesso di tale fossa, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune;
- 3) Per le fosse che vengono lasciate libere per qualsiasi motivo prima della scadenza non è dovuto alcun rimborso della tariffa pagata;
- 4) Le fosse lasciate libere prima della scadenza, saranno di nuovo messe a disposizione per i decessi. Il prezzo viene stabilito nel rispetto delle tariffe previste annualmente dalla Giunta Comunale. E' comunque garantito il diritto di scelta sulle nuove fosse, alle condizioni in vigore;
- 5) Il diritto di sepoltura per tumulazione ha la durata di anni 40 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso;
- 6) Solo alla scadenza di tale termine, sarà possibile il rinnovo, per una sola volta, per la durata di anni 10, al termine dei quali il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune;
- 7) Per i loculi che vengono lasciati liberi per qualsiasi motivo prima della scadenza non è dovuto alcun rimborso della tariffa pagata;
- 8) I loculi lasciati liberi prima della scadenza, saranno di nuovo messi a disposizione.

Art.23

Deposito provvisorio

- 1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del Comune;
- 2) La concessione provvisoria a titolo gratuito è ammessa solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) per coloro che abbiano sottoscritto il contratto di concessione di un'area cimiteriale allo scopo di costruirvi una cappella di famiglia: in tal caso la durata della sepoltura provvisoria è al massimo di 24 mesi dalla data di seppellimento;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di costruzione di tomba novantanovenale ed abbiano

REGOLAMENTO

già sottoscritto il contratto di concessione dell'area cimiteriale: in tal caso la durata della sepoltura provvisoria è al massimo di 180 giorni dalla data di seppellimento;

- c) per i feretri in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione;
 - d) per indisponibilità effettiva di loculi o cellette destinati alla tumulazione definitiva, ossia in base alla situazione reale dei loculi liberi;
- 3) Per altri casi particolari, valutati opportunamente dalla Giunta Comunale, sarà applicato un canone di utilizzo trimestrale, con tariffa prevista annualmente dalla Giunta Comunale;
 - 4) Il canone di utilizzo trimestrale non sarà computato come anticipazione di una concessione definitiva, la quale verrà calcolata al momento dell'acquisto del loculo e della tumulazione definitiva;
 - 5) Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2;
 - 6) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla scelta o alla costruzione della definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, l'interessato dovrà provvedere, a proprie spese, a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale;
 - 7) Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

CAPO VI INUMAZIONE E ESTUMULAZIONE

Art.24 Caratteristiche fosse

- 1) Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici;
- 2) L'installazione delle lapidi e di eventuali copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono a carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa;
- 3) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede secondo le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n°285;
- 4) Le fosse nei campi di dematerializzazione devono essere tutte uniformi e sono a cura del Comune.

Art.25 Caratteristiche generali

- 1) Ogni cadavere destinato alla inumazione da estumulazione deve essere chiuso in cassa di legno o comunque biodegradabile e sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti in una stessa fossa;
- 2) Per le inumazioni da estumulazione non è consentito l'uso di casse di metallo o di un altro materiale non biodegradabile;
- 3) L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con Decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità;
- 4) Sulla cassa deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

REGOLAMENTO

CAPO VII ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

Art.26 Esumazioni ordinarie

- 1) Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni ovvero a quello fissato dall'art. 82 del DPR 10 settembre 1990, n°285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco;
- 2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di novembre al mese di aprile;
- 3) Spetta all'incaricato, dall'Ufficio Servizi Cimiteriali stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale;
- 4) In caso di re-inumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

Art.27 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1) Competono all'Ufficio Servizi Cimiteriali o al soggetto gestore del cimitero autorizzare le operazioni cimiteriali di natura amministrativa da effettuare nel territorio del Comune e la compilazione del registro di cui agli artt. 52 e 53 DPR 10 settembre 1990, n°285, avvalendosi di sistemi informatici, tenuto conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n°24 del 24 giugno 1993;
- 2) Annualmente, l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune o il soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso;
- 3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art.28 Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione a cura della Ditta esterna appaltatrice del servizio, le relative spese saranno a carico del richiedente;
- 2) Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria e casi di natura eccezionale, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10 settembre 1990, n°285;
- 3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità;
- 4) Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del

REGOLAMENTO

competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiarare che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute;

- 5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza di un delegato dell'Ufficio Servizi Cimiteriali;
- 6) Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria e quelle richieste dai parenti dei defunti si applicano le normali tariffe previste annualmente dalla Giunta Comunale, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria.

Art.29

Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie dopo i quaranta anni di permanenza del feretro nel loculo, compreso l'eventuale rinnovo e straordinarie le altre;
- 2) Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 40 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria;
- 3) Per le richieste di anticipo dell'estumulazione che comunque non potranno avvenire prima del 20° anno dalla tumulazione del feretro, le spese sono a carico del richiedente;
- 4) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale;
- 5) I resti mortali, che si rinvencono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da tumulare, in cellette ossario o loculi, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario Comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'art. 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n°130;
- 6) Se il cadavere estumulato non ~~sia~~ si presenta in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli alla ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali;
- 7) Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'art. 86 del DPR 10 settembre 1990, n°285;
- 8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, l'Ufficio Servizi Cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco per un periodo non superiore a 10 anni. In ogni caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Art.30

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

REGOLAMENTO

- 1) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste annualmente dalla Giunta Comunale, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione o estumulazione straordinaria;
- 2) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione;
- 3) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa;
- 4) Per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose, l'onere è assunto dal Comune.

Art.31

Ossari individuali

- 1) Le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, potranno essere collocate in speciali cellette ossari individuali, su richiesta dei parenti;
- 2) Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 20 dalla data della concessione della celletta ossario, rinnovabili una sola volta per anni 10;
- 3) L'assegnazione della celletta ossario avviene a scelta dei concessionari, secondo la disponibilità;
- 4) Il diritto di concessione è previsto in tutti i casi di cui all'art. 15 del presente Regolamento. La concessione è subordinata alla presenza di resti;
- 5) Per le cellette ossario lasciate libere dai concessionari per qualsiasi motivo prima della scadenza non è dovuto alcun rimborso;
- 6) Esclusivamente per i coniugi, le coppie unite civilmente e parenti in linea retta di I grado, è consentita la collocazione di n°1 cassetta di resti o urna cineraria da estumulazione, nel tumulo già occupato da altra salma, con ulteriore pagamento della tariffa prevista annualmente dalla Giunta Comunale. Sulla cassetta/urna devono essere riportate le generalità e la data di morte del defunto;
- 7) E' consentita la riapertura successiva del loculo per le operazioni di cui al precedente punto, purché non venga spostato il feretro già depositato in precedenza;
- 8) In caso di ristrutturazione, i concessionari di cellette ossario acquistati in precedenza, sia occupati che non occupati, hanno la facoltà di scelta nel nuovo settore, nel rispetto del punto 4 del presente art..

Art.32

Ossario comune

- 1) Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario comune deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art.33

Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse;

REGOLAMENTO

- 2) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo;
- 3) Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia;
- 4) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenissero oggetti preziosi o ricordi personali gli stessi saranno consegnati ai parenti presenti al momento dell'operazione;
- 5) Qualora al momento dell'esumazione non ci sia la presenza di parenti o aventi diritto, gli oggetti eventualmente rinvenuti che non venissero reclamati, decorso il termine di un anno, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO VIII CREMAZIONE

Art.34 Autorizzazione alla cremazione

- 1) Si dà atto che il Comune di Sergnano non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente si avvale di impianto esterno;
- 2) Il trasporto della salma e delle ceneri rimane interamente a carico dei privati;
- 3) La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge 30 marzo 2001 n°130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta Regionale;
- 4) Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il verbale all'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, anche per via telematica (PEC);
- 5) Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h), della Legge n°130 del 2001 è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente;
- 6) Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

Art.35 Urne cinerarie

- 1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata conforme alla vigente normativa;
- 2) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte;
- 3) Le cellette cinerarie vengono assegnate esclusivamente in presenza di ceneri derivanti da cremazione di salma;
- 4) A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe previste annualmente dalla Giunta Comunale, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta cineraria o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i

REGOLAMENTO

familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;

- 5) Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'art. 52 del DPR 10 settembre 1990, n°285;
- 6) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario Comune (ossario Comune);
- 7) Non è consentito l'acquisto di loculo per il deposito dell'urna cineraria.
- 8) Esclusivamente per i coniugi, le coppie unite civilmente e parenti in linea retta di I grado è consentito collocare le due urne, contemporaneamente e/o successivamente, con il secondo decesso, in un'unica celletta cineraria;
- 9) Esclusivamente per i coniugi, le coppie unite civilmente e parenti in linea retta di I grado, è consentita la collocazione di un'urna cineraria proveniente da ceneri da estumulazione con l'ulteriore pagamento della tariffa prevista annualmente dalla Giunta comunale, a condizione che la celletta cineraria sia già occupata dal coniuge, dall'unito civilmente e da parente in linea retta di I grado;
- 10) Ciascuna celletta cineraria può contenere al massimo due urne.

Art.36

Dispersione delle ceneri

- 1) La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalle normative vigenti (Legge regionale 31 maggio 2004 n°29 e legge 30 marzo 2001 n°130) previa comunicazione all'Ufficio di Stato Civile del Comune da persona che ne ha diritto;
- 2) Presso il Comune nel cimitero capoluogo è istituito il Giardino delle rimembranze, Reparto speciale destinato alla dispersione delle ceneri;
- 3) Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'art. 3, comma 1, numero 8) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285;
- 4) La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse;
- 5) Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario Comune;
- 6) La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti;
- 7) La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Art.37

Affidamento dell'urna cineraria

REGOLAMENTO

- 1) L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi;
- 2) La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto;
- 3) In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato previo pagamento delle quote previste annualmente dalla Giunta Comunale;
- 4) I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
 - d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
 - e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, previo pagamento delle quote previste dalla Giunta Comunale nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - h) l'insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- 5) Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- 6) Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero o nel cinerario Comune o provvedendo alla loro tumulazione secondo le norme previste dal presente Regolamento;
- 7) L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art.38 **Diritto di sepoltura**

- 1) Il diritto di sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi tipo;
- 2) Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 dalla data della cremazione della salma per la quale la celletta cineraria è stata concessa;

REGOLAMENTO

- 3) Solo alla scadenza di tale termine, sarà possibile il rinnovo, per una sola volta, per la durata di anni 10, al termine dei quali il Comune rientrerà in possesso di tale celletta cineraria, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune;
- 4) Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale celletta cineraria;
- 5) Per le cellette cinerarie che vengono lasciate libere per qualsiasi motivo prima della scadenza non è dovuto alcun rimborso;
- 6) Le cellette lasciate libere prima della scadenza, saranno di nuovo messe a disposizione per i decessi, secondo la tariffa prevista annualmente dalla Giunta Comunale, viene comunque garantito il diritto di scelta sui nuovi loculi, alle condizioni in vigore.

Art.39

Cellette cinerarie

- 1) Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetua e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione;
- 2) Per il Comune di Sergnano lo stesso è compreso nell'ossario comune.

Art.40

Autorizzazione alla sepoltura di urne

- 1) La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto 27 luglio 1934, n°1265, deve risultare da apposito verbale redatto in duplice copia, dei quali uno deve essere trasmesso all'ufficio di Stato civile;
- 2) La tumulazione di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta;
- 3) Le spese di manutenzione delle cellette cinerarie sono a carico del concessionario.

Art.41

Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 per le salme tumulate

- 1) Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, possono essere cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge, dell'unito civilmente o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi;
- 2) Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO IX

UFFICIO CIMITERO - POLIZIA DEI CIMITERI

Art.42

Servizio - Orario

- 1) Il Comune di Sergnano ha istituito apposito Ufficio Servizi Cimiteriali al fine di provvedere a tutte le necessità dei cittadini nel momento del lutto;
- 2) Ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e succ. modif., spetta all'Ufficio Servizi Cimiteriali, fatta salva la competenza dell'Ufficio Servizi Tecnici, l'emanazione

REGOLAMENTO

degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale;

- 3) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, sono eseguiti dagli Uffici di competenza, su deliberazione della Giunta Comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 18 agosto 2000, n°267 e succ. modif.
- 4) L'ufficio Servizi Cimiteriali è aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti;
- 5) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo i seguenti orari:
 - dal 31 ottobre al 30 aprile dalle ore 7,00 alle ore 20,00
 - dal 1° maggio al 30 ottobre dalle ore 6,00 alle ore 21,00;
- 6) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario;
- 7) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art.43

Disciplina dell'ingresso

- 1) L'accesso ai cimiteri da parte dei visitatori è consentito a piedi o, per i soli portatori di handicap, con mezzi necessari per lo spostamento;
- 2) È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone con divergenze visive;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;
- 3) Per eseguire lavori manutentivi o di nuova costruzione, le Ditte devono richiedere espressa autorizzazione al competente ufficio comunale e possono entrare con i mezzi necessari per lo svolgimento dei lavori previa richiesta scritta, delle chiavi dei cancelli di ingresso.

Art.44

Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Servizi cimiteriali o del gestore del cimitero, ove distinto dal Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

REGOLAMENTO

- k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dall'Ufficio Servizi cimiteriali;
 - l) qualsiasi attività commerciale o forma pubblicitaria fissa, non autorizzata, previo affidamento ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e succ. modif.;
 - m) l'utilizzo delle bacheche comunali per qualsiasi forma pubblicitaria;
 - n) l'ingresso durante le operazioni cimiteriali è consentito soltanto ai parenti convocati o loro delegati;
- 2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati;
 - 3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria;
 - 4) Con ordinanza dell'Ufficio del Servizio interessato sono fissati gli orari per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali ivi comprese esumazioni, inumazioni, tumulazioni ed estumulazioni;
 - 5) La violazione dei divieti di cui agli artt. 44 e 45 è punibile con l'applicazione di una sanzione pecuniaria con un minimo di €50,00 fino ad un massimo di €100,00 in caso di condotte reiterate.

Art.45 **Riti funebri**

- 1) All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti;
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio Servizi Cimiteriali od al gestore del cimitero, ove distinto dal Comune e ricevere autorizzazione scritta degli stessi.

Art.46 **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture**

- 1) Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere conforme per materiali e tipologia a quanto previsto dal piano regolatore dei cimiteri e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere;
- 2) Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n°482 e relativo regolamento approvato con DPR 2 maggio 2001, n°345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano;
- 3) Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate;
- 4) Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'art. 4 del presente Regolamento;
- 5) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

Art.47 **Fiori e piante ornamentali**

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti;

REGOLAMENTO

- 2) Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i luoghi, l'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede alla loro rimozione;
- 3) Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva;
- 4) In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe;
- 5) Gli ornamenti floreali, salvo quanto disposto dal comma successivo, possono essere collocati solo sulla lapide o sulla tomba di famiglia in concessione. È fatto espresso divieto collocarli sulle fasce;
- 6) È consentito il posizionamento di ornamenti e fiori sui vialetti, all'interno delle cappelle comunali e nei passaggi fra le tombe di famiglia solo nei seguenti periodi:
 - a) nei quindici giorni successivi il giorno della celebrazione del funerale;
 - b) dal 25 ottobre al 30 novembre di ogni anno;
- 7) Nel caso in cui quanto sopra non venga rispettato l'Ufficio Servizi Cimiteriali dopo preavviso di 5 giorni, provvederà alla rimozione degli ornamenti posizionati fuori dagli spazi consentiti.

Art.48

Materiali ornamentali

- 1) L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà ad avvisare il concessionario ed i parenti allorché ravvisi l'esistenza di monumenti, lapidi, copri tomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. In caso di inadempienza con ordinanza del Sindaco si potrà provvedere alla rimozione;
- 2) L'Ufficio Servizi cimiteriali od il gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi di tombe vicine in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3) I provvedimenti di cui al presente art. vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO X

CONCESSIONI - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art.49

Sepolture private

- 1) Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune;
- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
- 3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario;
- 4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, fosse a terra, cellette ossario, etc.);
- 5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di concessione prevista annualmente dalla Giunta Comunale;

REGOLAMENTO

- 6) Alle sepolture private, contemplate nel presente art., si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10 settembre 1990, n°285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni;
- 7) La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla giunta comunale con atto avente natura di atto di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, è stipulata ai sensi dell'art. 107, comma 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e succ. modif., previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio Servizi cimiteriali o del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto;
- 8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'art. 824, comma 2, codice civile;
- 9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (per le Tombe di Famiglia e per le Cappella di Famiglia);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art.50

Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10 settembre 1990, n°285;
- 2) La durata massima è fissata:
 - a) in anni 10 per le sepolture comuni;
 - b) in anni 99 per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività
 - c) in anni 20 per le cellette ossario;
 - d) in anni 40 per le cellette cinerarie;
 - e) in anni 40 per i loculi;
- 3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per 10 anni della concessione dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette cinerarie, per una sola volta, dietro il pagamento del canone di concessione di cui alle tariffe previste annualmente dalla Giunta Comunale;
- 4) Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa, nonché, in ogni caso, la data di scadenza;
- 5) Per i loculi prenotati prima del decesso, al momento della tumulazione della salma, dovrà essere stipulato apposito contratto di concessione per gli anni necessari al raggiungimento di anni 30 o anni 40 di tumulazione;
- 6) In tutti i casi di rinnovo di concessione, il richiedente è tenuto al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Art.51

Modalità di concessione

- 1) L'assegnazione di loculi, fosse a terra, cellette ossario e cellette cinerarie, può concedersi solo in presenza:

REGOLAMENTO

- della salma per i loculi le fosse a terra;
 - dei resti o ceneri per le cellette ossario e cinerarie;
- 2) L'assegnazione di loculi, fosse a terra, cellette ossario e cinerarie, per entrambi i cimiteri (capoluogo e Trezzolasco), avviene per scelta da parte dei parenti o gli aventi titolo, secondo le disponibilità al momento della sepoltura;
- 3) L'assegnazione di loculi, fosse a terra, cellette ossario e cinerarie può essere altresì richiesta da:
- persone ancora in vita, nel caso acquistino un solo loculo, fossa o celletta contestualmente al decesso di coniuge, unito civilmente o parente in linea retta di I grado, purché uno dei due sia nativo di Sergnano;
 - persone ancora in vita, residente o nativa di Sergnano, superati gli 80 anni di età;
 - persona ancora in vita, nel caso in cui non avendo esercitato per tempo il diritto all'acquisto di loculo, fossa o celletta accanto a coniuge, unito civilmente o parente in linea retta di I grado, voglia farlo in un secondo momento, a condizione che il loculo, fossa o celletta siano disponibili, purché uno dei due sia residente o nativo di Sergnano;
- In ognuno di questi casi si dovrà provvedere al pagamento dell'intera tariffa prevista per la concessione;
- 4) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- 5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività (tombe di famiglia e cappelle di famiglia), è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione;
- 6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto, senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate;
- 7) La lastra di marmo del loculo (ad esclusione dei loculi presenti nel lotto S e delle cellette del nuovo cinerario) per il quale si stipula contratto di concessione cimiteriale dovrà essere realizzata e cura e spese del concessionario.

Art.52

Uso delle sepolture private

- 1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente alla persona indicata nell'atto di concessione per quanto riguarda loculi, fosse a terra, cellette individuali e alle persone appartenenti alla sua famiglia per quanto riguarda le concessioni ad uso familiare o collettivo, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione;
- 2) Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990, n°285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado;
- 3) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto ,senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate;
- 4) La titolarità della concessione di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, vengono trasmessi per successione;
- 5) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero;
- 6) In caso di morte del concessionario la concessione passa agli eredi che devono eleggere, entro un anno dall'evento, con comunicazione scritta consegnata direttamente od a mezzo raccomandata A.R. o PEC e rivolta al Comune, un rappresentante che costituisca riferimento per il Comune medesimo per tutto

REGOLAMENTO

quanto riguarda la concessione di cui si tratta. Il Comune sarà esonerato conseguentemente dall'obbligo di comunicare agli altri aventi diritto ogni notizia relativa alla concessione;

- 7) Il Comune sarà esonerato altresì da responsabilità per quanto attiene le comunicazioni relative alla concessione se non viene rispettato dagli aventi diritto l'obbligo della comunicazione e la ricerca degli aventi diritto risulti eccessivamente gravosa per gli uffici comunali.

Art.53

Manutenzione, canone periodico, affrancazione

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione;
- 2) La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art.54

Costruzione delle opere - Termini

- 1) Le concessioni in uso di aree per le cappelle di famiglia impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia edilizia ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza;
- 2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa;
- 3) Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti;
- 4) Per i loculi del lotto S, al fine di garantire uniformità, è fatto obbligo di mantenere la lastra di marmo esistente;
- 5) La lastra di marmo del loculo (ad esclusione dei loculi presenti nel lotto S) per il quale si stipula contratto di concessione cimiteriale dovrà essere realizzata e cura e spese del concessionario.

CAPO XI

DIVISIONE - SUBENTRI - RINUNCE

Art.55

Divisione - Subentri - Rinunce

- 1) Con atto pubblico o scrittura privata corredata da copia del documento di identità del dichiarante o dei dichiaranti presentata direttamente all'Ufficio Servizi cimiteriali uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione;
- 2) Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio Servizi cimiteriali utilizzando, servizi informatici;
- 3) La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso;
- 4) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'art. 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione

REGOLAMENTO

cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune e o del gestore del cimitero;

- 5) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi cimiteriali entro un anno dalla data di decesso come previsto dal precedente comma 6 dell'art. 52;
- 6) In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto da dimostrarsi da parte degli stessi.
- 7) La famiglia si considera estinta quando non vi sono persone che, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura;
- 8) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione;
- 9) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione a tempo determinato stipulata per i loculi, ossari/cinerari, tombe di famiglia novanta novennali quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede;
- 10) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permute o altro.

CAPO XII

REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE

Art.56

Revoca

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n°285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico;
- 2) Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova;
- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario, fatte salve le eventuali emergenze di carattere sanitario;
- 4) Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n°241 e succ. modif.

Art.57

Decadenza

- 1) La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

REGOLAMENTO

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 54, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'art. 55 o vi sia l'estinzione della famiglia;
 - h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili;
 - 3) In casi di irreperibilità, previa diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente;
 - 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs.18 agosto 2000, n°267 e succ. modif. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Art.58

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) La decadenza ha effetto dal momento in cui si è accertato il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara;
- 2) Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere;
- 3) Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario Comune, cinerario Comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo;
- 4) Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art.59

Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10 settembre 1990, n°285;
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili;
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

REGOLAMENTO

CAPO XIII IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art.60 Accesso al cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta;
- 2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione;
- 3) L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori deve prevedere una clausola per il risarcimento dei danni causati a terzi;
- 4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, etc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio di competenza;
- 5) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili;
- 6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art.61 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal Comune, in osservanza delle disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'art. 94 DPR 10 settembre 1990, n°285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento;
- 2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie;
- 3) Il numero dei loculi è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa;
- 4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,51;
- 5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero;
- 7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dall'Ufficio Servizi tecnici;
- 8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma;
- 9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori;
- 10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione dell'Ufficio servizi cimiteriali;

REGOLAMENTO

- 11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione dall'Ufficio Servizi tecnici e conformemente a quanto prescritto dal piano regolatore dei cimiteri, lapidi ricordi e similari.

Art.62

Responsabilità - Deposito cauzionale

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori;
- 2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'art. precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni;
- 3) Il Comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, etc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art.63

Recinzione Aree - Materiali di scavo

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 2) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta dell'Ufficio Servizi cimiteriali;
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, a cura e spese dell'impresa esecutrice dei lavori evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art.64

Introduzione e deposito di materiali

- 1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio Servizi Tecnici. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. Può essere prevista una cauzione per i danni provocati dalla circolazione di veicoli;
- 2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali;
- 3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio;
- 4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc.

Art.65

Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dall' Ufficio Servizi tecnici.
- 2) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi d'intesa con il Comune o con il gestore del cimitero.

Art.66

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

REGOLAMENTO

- 1) Il Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali;
- 2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art.67

Vigilanza

- 1) L'Ufficio Servizi tecnici di concerto con l'Ufficio Servizi cimiteriali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge;
- 2) L'Ufficio Servizi tecnici accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, lo svincolo del deposito cauzionale, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'Art.62.

Art.68

Obblighi e divieti per il personale che opera presso i cimiteri

- 1) Il personale dell'Ufficio Servizio Cimiteri e collaboratori delegati sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri;
- 2) Altresì il personale autorizzato ad operare nei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- 3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- a) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- b) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare;
- 5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO XIV

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art.69

Illuminazione votiva

- 1) Sulle fosse ad inumazione, nonché sulle tombe o cappelle o loculi o cellette è consentita l'illuminazione

REGOLAMENTO

votiva elettrica ove predisposta;

- 2) Sulle piastre o lapidi dei loculi e delle cellette è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio e per non imbrattare i marmi di rivestimento;
- 3) Il servizio di illuminazione elettrica votiva può essere effettuato in economia dal Comune od appaltato a ditta privata.

Art.70

Attivazione e durata del servizio

- 1) Per il servizio di allacciamento di illuminazione votiva è necessario presentare idonea istanza all'Ufficio Servizi cimiteriali. Ogni variazione di indirizzo o di nominativo del titolare dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Servizi cimiteriali;
- 2) Il canone è annuale, prorogabile, per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta da presentare, tramite idonea istanza, entro il mese di ottobre all'Ufficio Servizi cimiteriali.

Art.71

Disposizioni economiche

- 1) Le tariffe per allacciamento e canone sono previste annualmente dalla Giunta Comunale;
- 2) Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati mediante avviso di pagamento recapitato a casa o per mezzo Applo dall'Ufficio Servizi cimiteriali;
- 3) Il versamento della tariffa fissa per l'allacciamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione unitamente al pagamento del primo canone annuale, proporzionato ai mesi di utilizzo;
- 4) Trascorso il termine utile indicato sull'avviso di pagamento, senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, il Comune provvederà ad emettere apposito sollecito di pagamento. Scaduto questo ulteriore termine, il Comune, senza alcun preavviso, sospendere il servizio di illuminazione votiva senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni;
- 5) Il ripristino del servizio tolto per scadenza del contratto o per danni causati all'impianto dal titolare o per sua morosità sarà soggetto al pagamento dell'intero canone di allaccio.

Art.72

Esecuzione impianto

- 1) Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune o dalla Ditta appaltatrice. Si intende per impianto la fornitura e posa in opera della conduttura di derivazione fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante e la fornitura di lampadina di voltaggio uniforme;
- 2) E' fatto divieto sostituire o modificare l'impianto e il voltaggio delle lampade di loculi o cellette;
- 3) Soluzioni speciali di impianto, sono possibili solo per cappelle o tombe di famiglia, la spesa di esecuzione inerente sarà a totale carico dell'utente;
- 4) Per qualunque modifica richiesta dal titolare del servizio ad un impianto esistente le spese inerenti saranno a suo carico e determinate dall'accettazione di preventivo di posa, che dovrà essere approvato e sottoscritto dal titolare del servizio prima dell'inizio dei lavori.

Art.73

Gestione del servizio

- 1) È fatto divieto al titolare del servizio o suoi affini:
 - asportare o cambiare lampade;
 - modificare o manomettere l'impianto;

REGOLAMENTO

- fare attacchi abusivi;
 - cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso;
- 2) I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune potesse essere promossa;
 - 3) È prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora si dovessero verificare atti di vandalismo o abusi sugli impianti da parte dei titolari del servizio o suoi affini.
 - 4) Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicata all'Ufficio Servizi cimiteriali, che provvederà in merito;
 - 5) Il titolare del servizio fatto reclamo, non ha comunque diritto di sospendere i pagamenti stabiliti. Potrà richiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

Art.74

Interruzione del servizio per cause di forza maggiore

- 1) Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'eventuale interruzione dipendente dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni, alla stessa, causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitata dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore dovuti a calamità naturali;
- 2) In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di canone o rimborso di sorta.

CAPO XV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art.75

Catasto cimiteriale e registrazioni

- 1) Presso l'Ufficio servizi cimiteriali è tenuto un registro informatico delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari;
- 2) Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune;
- 3) Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art.76

Annotazioni in catasto cimiteriale

- 1) Sul catasto cimiteriale viene annotato ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale;
- 2) Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme per quanto possibile;

REGOLAMENTO

- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art.77

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art. 52 e 53 del DPR 10 settembre 1990, n°285, il registro informatico delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico;
- 2) In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Art.78

Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, con mezzi informatici;
- 2) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, in caso di concessione in uso o l'individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Art.79

Scadenziario delle concessioni

- 1) Presso l'Ufficio Servizi cimiteriali è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti;
- 2) L'Ufficio Servizi cimiteriali predispose, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO XV

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art.80

Efficacia delle disposizioni del regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore;
- 2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento;
- 3) Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento

REGOLAMENTO

- precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi;
- 4) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art.81

Concessioni pregresse

- 1) Salvo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore dello stesso continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art.82

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21 dicembre 1942, n°1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, compete al privato interessato dimostrare con ogni mezzo ragionevolmente accettabile la titolarità del diritto;
- 2) Qualora la titolarità del vantato non fosse dimostrata si dovrà far luogo ad un nuovo atto di concessione secondo la normativa vigente o, viceversa all'esumazione dei resti mortali del defunto o dei defunti di cui si tratta ed al loro posizionamento in terra comune od ossario comune secondo la circostanza riscontrata;
- 3) Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione;
- 4) È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Art.83

Entrata in vigore

- 1) Per le infrazioni al presente Regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli art. 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n°1265 e succ. modif. e dell'art. 107 DPR 10 settembre 1990 n°285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis Decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 e succ. modif.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d'approvazione;
- 3) Il presente Regolamento è pubblicato sul Sito istituzionale del Comune fino alla sua abrogazione.

APPENDICE

POTESTA' REGOLAMENTARE ATTRIBUITA AI COMUNI DALLA NORMATIVA REGIONALE – Regione Lombardia – Legge regionale n°30/2009 Regolamento regionale n°4/2022

Art.1

REGOLAMENTO

Competenza in materia di affidamento dell'urna cineraria

- 1) Il Comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione. Nel caso di urna cineraria già sepolta, l'affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso. L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento;
- 2) L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri;
- 3) L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare;
- 4) L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.

Art.2

Sepoltura animali d'affezione

- 1) I Comuni possono autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n°1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, nonché del regolamento (UE) n°142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n°1069/2009, nonché delle relative linee guida di applicazione. I progetti di costruzione sono corredati della documentazione tecnica di cui all'allegato II, per quanto applicabile.
- 2) Le aree e gli spazi di cui al comma 1 di nuova realizzazione devono essere contornati da una zona di rispetto di ampiezza non inferiore a 25 metri. Nella zona di rispetto trovano applicazione i vincoli stabiliti dall'art. 338 del r.d. 1265/1934;
- 3) Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali;
- 4) La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri;
- 5) Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni;
- 6) Con regolamento comunale sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane.

Art.3

Attività funebre

- 1) Le autorizzazioni e le altre funzioni amministrative, incluse quelle di vigilanza nonché al Regolamento regionale n°30/2006 sono di competenza dell'ufficio o servizio individuato nel Regolamento di organizzazione degli uffici o servizi di cui all'art. 48, comma 3 D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e succ. modif. quale titolare delle funzioni amministrative, spettanti ai comuni, in materia di attività produttive ed economiche;
- 2) I provvedimenti adottati ai sensi del presente art. sono immediatamente comunicati agli altri uffici comunali che, a vario titolo, ne siano interessati, anche se per mera conoscenza.

REGOLAMENTO

Art.4

Vigilanza sull'attività di trasporto funebre

- 1) L'autorizzazione ad esercitare attività di trasporto funebre è rilasciata previo accertamento dei requisiti relativi e soggetta ad apposita tariffa;
- 2) Il rilascio dell'autorizzazione di ciascun singolo trasporto funebre, inclusi quelli relativi a ossa, resti mortali e urne cinerarie è soggetto al preventivo versamento dell'apposita tariffa;
- 3) Il Comune esercita la vigilanza sui trasporti funebri avvalendosi di personale dipendente e, per gli aspetti igienico-sanitari, anche delle strutture dell'azienda sanitaria locale;
- 4) Con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 e succ. modif. è individuato il personale cui spetta l'accertamento delle eventuali infrazioni alle norme del presente regolamento, nonché a quelle della legge regionale 18 novembre 2003, n°22 e del relativo regolamento, prendendo atto che in difetto di definizione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte della Legge regionale, trova applicazione l'art. 358, comma 2 regio Decreto 27 luglio 1934, n°1265 e succ. modif.

Art.5

Utilizzo di strutture sanitarie pubbliche per le funzioni di osservazione ed obitori ali

- 1) L'uso delle strutture sanitarie pubbliche per il ricevimento dei cadaveri assolve nel Comune agli obblighi di cui agli artt. 12 e 13 DPR 10 settembre 1990, n° 285;
- 2) Le sale del commiato autorizzate dal Comune in presenza dei requisiti prescritte sono a servizio di chiunque ne richieda le prestazioni. L'autorizzazione all'impianto e all'attivazione di sale del commiato è soggetta al preventivo versamento di apposita tariffa;
- 3) Ogni singolo utilizzo delle sale del commiato è soggetto ad autorizzazione amministrativa comunale, la cui istruttoria è soggetta al previo versamento della tariffa prevista.

Art.6

Piattaforma informatica

- 1) Presso la direzione regionale competente in materia di sanità è realizzata la piattaforma informatica relativa alle imprese funebri, ai contratti da loro stipulati con i centri servizi e ai servizi funebri svolti;
- 2) La piattaforma informatica mette a disposizione delle imprese dei Comuni e delle ASST il servizio telematico per la gestione delle attività amministrative correlate al decesso e la compilazione della relativa modulistica unificata, approvata con Decreto della direzione regionale competente in materia di sanità di seguito indicata:
 - a) Modulo per il trasporto di salma;
 - b) Modulo per l'accertamento di morte;
 - c) Modulo di chiusura feretro per trasporto di cadavere;
 - d) Modulo di richiesta di autorizzazione alla cremazione;
 - e) Modulo di autorizzazione alla dispersione e al destino delle ceneri;
 - f) Libretto di idoneità del carro funebre;
- 3) La piattaforma informatica è altresì consultabile dai Comuni e dalle ATS ai fini dell'esercizio delle rispettive attività di vigilanza.